

IL RENTRI

NOVITA' - Rentri: pubblicata la documentazione per i soggetti delegati

L'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59 prevede che **i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi** di cui al Titolo III dello stesso D.M., anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, **delegando**, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive **associazioni imprenditoriali** rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il **gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A tal fine, i **soggetti delegati** ai sensi del citato art. 18 **sono tenuti a iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti** descritti dalle modalità operative di cui all'articolo 21 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.

Le modalità operative allegate al decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 stabiliscono, al punto 3.5.2, i requisiti che i soggetti individuati dall'art. 18 devono indicare in sede di iscrizione.

La Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali, ha definito la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative sopra citate.

In particolare:

- I soggetti che in quanto gestori di una piattaforma di conferimento o imprese di trasporto chiedono di operare in quanto gestori di un circuito organizzato di raccolta devono allegare una dichiarazione predisposta secondo il modello "[ModelloRequisitiCircOrgRaccolta](#)" [1].
- Le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, laddove non facciano capo a forze sociali rappresentate all'interno del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, o non siano rappresentative dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di commercio devono allegare, oltre alla copia di un contratto collettivo nazionale del lavoro da esse sottoscritto, una dichiarazione predisposta secondo il modello "[ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale](#)" [2].

Per maggiori informazioni, consultare il [sito web del RENTRI](#) [3].

COSA E'.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il Registro elettronico per la tracciabilità (RENTRI), istituito dall'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) e disciplinato dal Regolamento 59/2023 pubblicato sulla G. U. del 31/05/2023, **entrerà in vigore in maniera graduale a partire dal 13 febbraio 2025.**

La messa a regime è fissata per **febbraio 2026.**

Con la medesima gradualità entreranno in vigore le **nuove disposizioni sulla tenuta e vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari rifiuti.**

La vidimazione rimane di competenza delle Camere di Commercio ma, a regime, verrà **integralmente digitalizzata** con estensione del servizio VIVIFIR, già erogato dalle Camere di Commercio



sin dal 2021.

Il Decreto 59/2023, oltre a regolamentare il RENTRI e la tempistica di iscrizione delle imprese, stabilisce **le modalità con le quali gli operatori vidimano e gestiscono i [Registri di carico e scarico](#) [4] e i [Formulari di identificazione del rifiuto \(FIR\)](#) [5] definendo:**

- **i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- **i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;**
- **le modalità per la condivisione dei dati con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI;**
- **le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;**
- **le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;**
- **le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.**

IN SINTESI:

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)

- Dal 13 febbraio 2025 cambia il modello dei **formulari** di identificazione rifiuti e i medesimi (cartacei o digitali) dovranno essere **vidimati esclusivamente in modalità digitale**
- Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Dal 15 dicembre 2024, cambia il modello del registro di carico e scarico; la modalità di bollatura degli stessi è collegata all'obbligo di iscrizione nel RENTRI e verrà **digitalizzata** in maniera graduale:

- **dal 13 febbraio 2025** operatori professionali e produttori di rifiuti **con più di 50 dipendenti**
- **dal 15 giugno 2025** i produttori di rifiuti **con più di 10 dipendenti**
- **dal 15 dicembre 2025** i produttori di rifiuti **con meno di 10 dipendenti**

Per tutte le informazioni sul Rentri consulta la pagina ufficiale <https://www.rentri.gov.it/> [6]

RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il [RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti](#) [6]- è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il **sistema di tracciabilità dei rifiuti** e prevede la **digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti**.

L'adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla [Strategia nazionale per l'economia circolare](#) [7], permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili per le attività di vigilanza/controllo e per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Attraverso la **gestione digitale** degli adempimenti già previsti dalle norme vigenti, come l'emissione dei **formulari di identificazione del trasporto** e la tenuta dei **registri cronologici di carico e scarico**, il RENTRI consente un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia.



Il RENTRI rappresenta quindi un punto di incontro tra la **transizione ecologica e digitale**: permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti (istituzioni, enti di controllo e imprese).

Chi deve iscriversi

Devono iscriversi al **RENTRI operatori professionali**:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Devono iscriversi al **RENTRI produttori** le imprese, gli enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni:

- industriali,
- artigianali,
- derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Possono iscriversi per operare come **delegati** dei produttori:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, all'iscrizione e la trasmissione dei dati.

Come va fatta l'iscrizione

L'iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

Con la trasmissione della pratica alla Sezione dell'Albo e la contestuale protocollazione l'iscrizione è completata.

NOTA

Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese, dall'Albo Nazionale Gestori ambientali e da altre banche dati ufficiali le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.

Pagamenti

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- diritto di segreteria pari a 10€
- contributo annuale diversificato in relazione a:
 - imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
 - imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
 - tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

NOTA

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma pagoPA.

SUPPORTO

La piattaforma RENTRI mette a disposizione un' [8][area di supporto](#) [8] con un ambiente di FAQ, distinte per categoria, e un assistente virtuale.

Sono disponibili anche le [slides del Modulo I del progetto formativo del RENTRI](#) [9] relativo ai seguenti argomenti:

- soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
- modalità e tempistiche per l'iscrizione
- le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
- le nuove regole per la gestione dei registri cronologici di carico e scarico

La normativa che ha istituito il RENTRI prevede criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori e un periodo preliminare di sperimentazione.

La sperimentazione avviene tramite un'area dimostrativa, [RENTRI-DEMO](#) [10], con regole d'accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale che rimarrà sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.

Allegati  [albo_rentri-vademecum-2025.pdf](#) [11]

Ultima modifica: Sabato 22 Febbraio 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate



Source URL: <https://av.camcom.it/ambiente/rentri>

Collegamenti

- [1] <https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticircograccolta.pdf>
- [2] <https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/template/modellorequisiticoperturaterritoriale.pdf>
- [3] <https://www.rentri.gov.it/news/documentazione-per-l-attestazione-dei-requisiti-da-parte-dei-soggetti-delegati-di-cui-all-art-18-del-d-m-4-aprile-2023-n-59>
- [4] <https://www.marche.camcom.it/gestisci-la-tua-impresa/cosa-fare-per/bollatura-libri-e-registri/registri-ces-rentri.pdf>
- [5] <https://www.marche.camcom.it/gestisci-la-tua-impresa/cosa-fare-per/bollatura-libri-e-registri/formulari-rifiuti-rentri.pdf>
- [6] <https://www.rentri.gov.it/>
- [7] <https://www.mase.gov.it/pagina/riforma-1-1-strategia-nazionale-l-economia-circolare>
- [8] <https://www.rentri.gov.it/supporto>
- [9] https://www.rentri.gov.it/default/media/formazione/RENTRI_MODULO_I.pdf
- [10] <https://www.rentri.gov.it/demo>
- [11] https://av.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/albo_rentri-vademecum-2025.pdf